CHE PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1885 LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

Art. 2

Il Governo del Re e' pure autorizzato a prorogare, durante lo stesso periodo, e con obbligo di reciprocita', il trattamento finora accordato, in materia di tasse marittime, ai piroscafi francesi incaricati del servizio postale, con facolta' di estenderlo anche a beneficio dei legni postali italiani, o di altre nazioni nelle identiche condizioni.

Per le visite a bordo potranno di accordo essere prese le disposizioni opportune perche' le medesime vengano eseguite in modo conveniente alla celerita' ed alla regolarita' delle comunicazioni postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 giugno 1884.

UMBERTO.

Mancini. A. Magliani. Genala. B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli Ferracciu'.

Versione in vigore dal 15 luglio 1884, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che proroga fino al 30 giugno 1885 la convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia
Estremi	Legge 30 giugno 1884, n. 2450
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-proroga-fino-al-30-giugno-1885-la-convenzione-di-navigazione-fra/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it